SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 890)

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale dell'Umbria

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1980

Istituzione del Consiglio italiano dell'emigrazione

ONOREVOLI SENATORI. — La II Conferenza regionale dell'emigrazione umbra, svoltasi a Perugia nei giorni 1, 2, 3 novembre 1979, che ha visto la partecipazione delle organizzazioni degli emigrati, dei partiti, delle organizzazioni sindacali, degli enti locali e culturali, dopo ampio e approfondito dibattito ha recepito quanto prospettato dalla relazione introduttiva e si è conclusa con l'approvazione di un documento finale, che, dando atto alla Regione dell'Umbria dell'attività svolta, mette in evidenza la necessità di un ulteriore coinvolgimento di tutte le forze al fine di portare a livelli più avanzati il fronte della lotta e per far sì che vi sia un livello operativo esteso al complesso delle Regioni tale da impegnare il Governo e il Parlamento ad attuare gli impegni espressi in occasione della Conferenza nazionale dell'emigrazione.

In particolare, nel documento veniva richiesto un impegno per la sollecita costituzione del Consiglio italiano dell'emigrazione e per la riforma dei Comitati consolari.

In occasione dell'ultima sessione del CCIE, nato nel 1972 e costituito con l'elezione dei consultori fatta dai presidenti delle associazioni locali degli emigrati, svoltasi a Roma nel febbraio del 1977, il Governo si impegnò a presentare alle Camere a brevissima scadenza un progetto di riforma che istituisse un nuovo organo di partecipazione alla luce della CNE del 1975.

Contrariamente a quanto dichiarato, si è fatto un notevole passo indietro, che si è manifestato con la paralisi di tutti gli organi governativi parlamentari e misti di partecipazione, e con la mancata attuazione degli impegni in più occasioni rinnovati (Convegno di Lussemburgo, Conferenza in America latina).

Per non aver tempestivamente istituito un nuovo organismo rappresentativo dell'emigrazione, si è favorita la disgregazione delle esperienze maturate in questi anni, non si è data la possibilità alle forze dell'emigrazione di partecipare alle decisioni che le riguardano, ed infine non si è lavorato per definire una politica del complesso delle istituzioni dell'Italia per l'emigrazione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Il testo del disegno di legge che prevede la istituzione del CIE è quello fatto proprio dal Comitato di attuazione post-Conferenza elaborato unitariamente dalle maggiori associazioni degli emigrati (ACLI, Istituto « F. Santi », FILEF, UCEI, UNAIE), dalle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL), dai maggiori partiti italiani e dalla rappresentanza delle Regioni (Puglia, Umbria).

Il presente disegno di legge si basa su alcuni princìpi fondamentali:

il CIE è l'organo consultivo del Governo;

prevede una partecipazione ampia e maggioritaria di rappresentanti diretti della collettività italiana all'estero;

prevede l'elezione diretta a suffragio diretto dei consultori, e solo in via subordinata altri modi di elezione o di designazione;

prevede la valorizzazione della figura del consultore sia nei confronti delle esigenze della collettività che lo esprime sia nei confronti del Governo e del Parlamento.

L'iniziativa del disegno di legge nazionale vuole essere non solo l'attuazione di un impegno assunto in occasione della II Conferenza regionale dell'emigrazione, svoltasi a Perugia l'1, 2, 3 novembre 1979, ma vuole essere un atto di sollecitazione verso il Parlamento per una rapida soluzione di un problema vitale per il mondo dell'emigrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In attuazione degli articoli 3 e 35 della Costituzione, al fine di garantire l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese e di promuovere ed attuare la politica dell'emigrazione indicata dalla apposita Conferenza nazionale, è istituito il Consiglio italiano dell'emigrazione.

Art. 2.

Il Consiglio italiano dell'emigrazione è organo di consulenza del Governo e del Parlamento in relazione a tutta la materia concernente l'emigrazione, sulla quale esprime pareri e proposte tanto in termini specifici che di indirizzo generale, secondo le competenze indicate dalla presente legge.

Art. 3.

Il Consiglio italiano dell'emigrazione ha i seguenti compiti:

a) studiare i problemi dell'emigrazione all'estero e dell'immigrazione interna in relazione alle cause, effetti e conseguenze nella vita nazionale, e alle condizioni di vita e di lavoro nell'ambito dell'economia del Paese, nella prospettiva del superamento degli squilibri economici e sociali, della cessazione dell'esodo di massa, della politica diretta a facilitare il rientro dei lavoratori emigrati, anche mediante la formazione professionale e la riforma del collocamento, nonchè tutte le iniziative che tendano ad eliminare ogni forma di coercizione alla mobilità rendendola un fatto di libera scelta fondata sulla partecipazione e difesa democratica, sociale e sindacale dei lavoratori emigrati all'estero e in Italia, sulla loro parità di trattamento e di diritti con i lavoratori locali, sulla applicazione e il rispetto degli accordi e contratti

collettivi sindacali, delle legislazioni del lavoro nazionali, degli accordi e convenzioni internazionali (ONU, OIL, CEE ed altri); studiare e verificare periodicamente l'entità del fenomeno migratorio e dei suoi aspetti umani, sociali, morali ed economici allo scopo di concorrere a determinare delle organiche ed articolate proposte per il suo ridimensionamento e per la tutela degli emigrati;

b) occuparsi dei problemi delle collettività dei lavoratori emigrati all'estero, immigrati interni, frontalieri, loro familiari; promuovere la tutela, l'elevazione materiale, culturale e morale e l'inserimento democratico dei lavoratori emigrati all'estero e delle loro famiglie; formulare pareri e proposte in ordine agli accordi stipulati o da stipularsi con altri Stati ed alle iniziative a livello internazionale comunque concernenti gli italiani all'estero nel rispetto delle culture nazionali e nello spirito della cooperazione e della intesa pacifica tra i popoli; verificare periodicamente la loro attuazione e i loro effetti per la collettività italiana interessata;

c) promuovere, d'intesa con il Governo e le Regioni, la convocazione di conferenze nazionali e regionali sui problemi della emigrazione;

d) presentare al Parlamento ed al Governo e pubblicare ogni sei mesi una relazione sui problemi e prospettive dell'emigrazione, nonchè sulla propria attività;

e) richiedere al Comitato interministeriale della emigrazione, ai singoli Ministeri interessati, alle ambasciate e ai consolati d'Italia, ogni informazione utile e necessaria ai fini dello svolgimento delle proprie attività.

Art. 4.

Il Consiglio italiano dell'emigrazione è obbligatoriamente consultato dal Governo in materia di:

a) definizione dell'impostazione e del volume di spesa per la politica della emigra-

zione e della tutela dei connazionali all'estero nel quadro del bilancio dello Stato;

b) definizione degli obiettivi e dei progetti di spesa pluriennale nei vari settori che interessano i lavoratori emigrati e le loro famiglie: scuola, formazione professionale e culturale, sicurezza sociale, alloggi, assistenza;

c) definizione di criteri per la erogazione di contributi per sostenere le iniziative concrete più urgenti e necessarie e l'attività di assistenza e di promozione sociale e civile degli emigrati che siano realizzate dalle associazioni maggiormente rappresentative, da enti di emanazione sindacale o dei lavoratori, come i patronati e gli enti di formazione professionale, e da organi di stampa e di informazione;

d) definizione dei contenuti della politica culturale e scolastica, di formazione professionale, di tutela e di difesa sociale e previdenziale, nel rispetto del pluralismo sancito nella Costituzione della Repubblica;

e) definizione e attuazione dei programmi radio-televisivi diretti dalla collettività italiana all'estero.

Il mancato accoglimento dei pareri di cui al presente articolo deve essere motivato.

Art. 5.

Il Consiglio italiano dell'emigrazione è composto da 135 rappresentanti indicati come segue:

a) n. 80 dalle collettività italiane all'estero eletti con voto diretto, uguale e segreto, sulla base di liste di candidati e con metodo proporzionale, distribuiti nei paesi di immigrazione secondo quanto indicato nella annessa tabella, e in base alle condizioni esistenti nei diversi paesi e agli accordi con i loro governi; nei paesi in cui la Presidenza del Consiglio dei ministri accerta l'esistenza di impedimenti per lo svolgimento delle elezioni, i rappresentanti della locale collettività vengono designati dalle associazioni ed organizzazioni dei lavoratori emigrati mag-

giormente rappresentative, compresi gli enti dei sindacati italiani operanti all'estero e i gruppi di lavoratori iscritti e organizzati nei sindacati esteri, anche con lo svolgimento di assemblee locali e nazionali;

b) n. 15 designati dalle associazioni nazionali degli emigrati maggiormente rappresentative: ACLI, ANFE, FILEF, Istituto « F. Santi », UCEI, UNAIE;

c) n. 15 designati dalle organizzazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi;

d) n. 15 designati dai partiti politici presenti nel Parlamento;

e) n. 1 designato dall'Unione provinciale italiana (UPI);

f) n. 2 designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

g) n. 2 designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

h) n. 3 designati dai Centri studi e ricerche relativi all'emigrazione maggiormente rappresentativi;

i) n. 2 designati dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dalla Federazione mondiale della stampa italiana all'estero.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, il Presidente del Consiglio dei ministri emanerà con decreto le norme di attuazione del presente articolo.

I membri del Consiglio italiano della emigrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 6.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale dell'emigrazione, nomina nel Consiglio italiano dell'emigrazione i seguenti rappresentanti ed esperti:

a) il segretario del Comitato interministeriale;

b) n. 1 rappresentante per ciascuno dei Ministeri presenti nel Comitato interministe-

riale dell'emigrazione: Ministero degli affari esteri, lavoro e previdenza sociale, bilancio e programmazione economica, tesoro, pubblica istruzione, agricoltura e foreste, industria, commercio e artigianato, Regioni, e un rappresentante del Ministero per il commercio con l'estero;

c) n. 8 rappresentanti designati dalle Regioni;

d) n. 3 esperti designati rispettivamente dalla Confindustria, dalla Confagricoltura, dalla Confcommercio.

I rappresentanti di cui sopra non hanno voto deliberativo per le risoluzioni e proposte che il Consiglio italiano dell'emigrazione adotta nelle materie indicate nella presente legge.

Con i Ministeri, il Comitato interministeriale dell'emigrazione, il Parlamento, le Regioni, gli altri enti ed organismi interessati ai problemi dell'emigrazione, e gli organismi rappresentativi della emigrazione all'estero, il Consiglio italiano dell'emigrazione mantiene contatti e rapporti anche attraverso le forme più idonee di consultazione, incontri, verifiche e confronti che possono esprimersi, se necessario, nella formazione di gruppi di lavoro e di studio *ad hoc*, specie nella fase di preparazione di nuovi provvedimenti e leggi.

Art. 7.

Tutti i componenti del Consiglio italiano dell'emigrazione rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Organi del Consiglio italiano dell'emigrazione sono:

1) l'assemblea;

2) il comitato di presidenza;

3) il presidente.

L'assemblea è convocata almeno due volte l'anno dal presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, non oltre

il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la presidenza.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

L'assemblea è l'organo preposto alle decisioni del Consiglio italiano dell'emigrazione. Essa:

1) approva la relazione sui problemi e le prospettive dell'emigrazione, delibera in merito ai compiti indicati negli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, e alla propria attività;

2) approva il regolamento sul funzionamento dei servizi, sulle attività e sulla composizione degli uffici in cui si articola il Consiglio italiano dell'emigrazione;

3) designa i rappresentanti del Consiglio in enti, organismi, conferenze ed altre iniziative.

Il comitato di presidenza assicura il funzionamento del Consiglio e attua le decisioni e le direttive dell'assemblea, di fronte alla quale è responsabile.

Esso è composto da 19 membri, eletti dall'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti, nell'ambito dei suoi membri; dura in carica un anno e può essere riconfermato; può essere revocato dall'assemblea con le stesse modalità di elezione.

Il presidente ha la rappresentanza giuridica del Consiglio italiano dell'emigrazione.

Tutti gli organi del Consiglio e i suoi rappresentanti decadono con l'assemblea.

L'assemblea delibera la costituzione di Commissioni per problemi e di coordinamento di aree geografiche, per le quali indicherà le norme di funzionamento.

I membri del Consiglio rappresentanti la collettività all'estero fanno parte di diritto dei comitati consolari nella circoscrizione in cui risiedono.

Art. 9.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri indìce le elezioni o ri-

chiede le designazioni di cui agli articoli 5 e 6. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle istituzioni diplomatiche, culturali e sociali italiane in un giorno festivo, dalle ore 8 alle ore 22.

Hanno diritto di voto i cittadini italiani che comprovano con il passaporto o con un altro documento di identità la loro residenza sul territorio della circoscrizione. Sono eleggibili o designabili anche i cittadini di origine italiana che abbiano assunto, temporaneamente o per motivi di lavoro, la cittadinanza del paese ospitante, nella misura non superiore a un quarto del totale dei membri da eleggere o designare nel paese stesso. Le liste dei candidati sottoscritte da almeno 300 elettori devono essere presentate, tramite l'ufficio elettorale consolare, all'ambasciata, a partire dal 15° giorno e non oltre il 7° giorno precedente quello fissato per le elezioni. I seggi elettorali, centrale e periferici, saranno composti da due rappresentanti per ciascuna lista.

I risultati e le designazioni di cui agli articoli 5 e 6 debbono pervenire al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini del decreto di nomina, entro 75 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Per il funzionamento del Consiglio italiano dell'emigrazione è istituita, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, una spesa pari a lire 500.000.000 annui.

Art. 11.

È abrogata la legge 15 dicembre 1971, numero 1221, istitutiva del Comitato consultivo degli italiani all'estero.

TABELLA

AUSTRIA	1
BELGIO	5
GERMANIA	8
FRANCIA	6
GRAN BRETAGNA	3
LUSSEMBURGO	2
PAESI SCANDINAVI	2
PAESI BASSI	2
SVIZZERA	7
Totale Europa	36
ETIOPIA	1
MAROCCO	1
EGITTO	1
SUD AFRICA	1
TUNISIA	1
SOMALIA	1
Totale Africa	6
CANADA	5
USA	5
MESSICO	1
Totale Nord America	11
AUSTRALIA	5
ARGENTINA	10
BRASILE	2
CILE	1
COLOMBIA	1
PERÙ	1
URUGUAY	2
VENEZUELA	5
Totale Sud America	22
Totale generale	80